

STATUTO

della **"SOCIETA' STORICA COMENSE ETS"**

Articolo 1

Denominazione

E' costituita un'associazione denominata

"SOCIETA' STORICA COMENSE ETS"

Articolo 2

Sede e durata

L'associazione ha sede in Comune di Como, all'indirizzo determinato con delibera del consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo e attività istituzionali

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale consistenti nell'organizzazione e gestione di attività scientifiche e culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della ricerca e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

In particolare, l'associazione si occupa della storia dell'antica Provincia e Diocesi di Como, curando il reperimento, la conservazione, la pubblicazione e l'interpretazione delle fonti relative (documenti di archivio, cronache, memorie, documenti

2
22/04/2025
IL FUNZIONARIO
Rosanna Scaramella
Comune di Como

Scaramella

giuridici), incoraggiando nuove indagini scientifiche sulla storia comense, offrendo specialmente ai giovani studiosi una guida tecnica allo studio del proprio materiale, al quale assicura il pieno accesso, provvedendo alla stampa dei lavori più meritevoli, nonché alla volgarizzazione ed alla diffusione della conoscenza della storia comense a beneficio della popolazione locale.

L'attività editoriale viene svolta con la pubblicazione tendenzialmente annuale del "Periodico della Società Storica Comense" nel quale sono raccolti studi, memorie, dissertazioni e notizie, oltre agli atti sociali, con la pubblicazione della "Raccolta Storica" per i lavori di maggiore mole, con la pubblicazione di una serie di "Fonti" documentarie, nonché con la pubblicazione di lavori speciali, anche in collaborazione con altri enti. Gli associati in regola con il pagamento della quota sociale avranno diritto a ricevere gratuitamente una copia del Periodico.

3.2 L'associazione svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti di altri enti, richiedere od ottenere contributi da enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarî, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) esercitare, a norma dell'art.7 del Decreto Legislativo n.117/2017, attività di raccolta fondi, sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia mediante l'erogazione e la cessione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Il consiglio di amministrazione può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.4 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi



dell'art.6 del Decreto Legislativo n.117/2017.

Articolo 4

Associati

Possono far parte dell'associazione coloro che, condividendone le finalità, versino la quota di ammissione determinata annualmente dal consiglio di amministrazione.

Possono far parte dell'associazione anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro.

L'ammissione avviene con delibera del consiglio di amministrazione e su domanda dell'interessato il quale, al fine di essere ammesso nella compagine associativa, deve accettare le norme del presente statuto e dichiararsi interessato alle finalità dell'associazione.

L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione

mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio di amministrazione) facendone richiesta al consiglio di amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associazione.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Articolo 5

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il



ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

Articolo 6

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Articolo 7

Assemblea degli associati

A) Competenza

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione, l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio che potrà essere redatto nella forma del rendiconto di cassa nei limiti previsti dalla legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la

scissione dell'associazione;

-delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

-delibera sugli altri oggetti ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purché nell'ambito territoriale del Comune di Como, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

C) Diritto di voto.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro



x
Albino Roni

associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del consiglio di amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato a maggioranza semplice dagli associati intervenuti, ovvero ad un notaio scelto dal Presidente nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono

svolgarsi, anche con modalità non contestuali ossia in audio-video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.

E) Maggioranze

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima



che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

A) Composizione

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di membri, variabile da tre a undici, determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone fisiche associate o tra quelle indicate dal legale rappresentante degli enti associati.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi, cioè fino alla data in cui si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio di durata dell'incarico.

I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini

dello svolgimento della loro funzione.

Dalla funzione di componenti del consiglio di amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per la loro sostituzione.

B) Funzioni

Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Spetta al consiglio di amministrazione di:

- nominare tra i consiglieri il presidente, eventualmente un vice presidente, un segretario generale e un tesoriere.
- nominare tra i consiglieri un bibliotecario, che custodisca e cataloghi il patrimonio archivistico, manoscritto e librario della Società, curandone la fruizione da parte degli associati e dei terzi;
- nominare tra i consiglieri un coordinatore scientifico delle pubblicazioni della Società;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'assemblea degli associati almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio;
- provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento

Allegato 1

dell'associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;

- determinare le quote associative annuali e le quote di ingresso;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi;

- determinare, ed eventualmente modificare, l'indirizzo ove è ubicata la sede dell'associazione nell'ambito territoriale del Comune di Como.

Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti

determinati.

C) Funzionamento

Il consiglio di amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo.

Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio-video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al presidente del consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato



i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il consiglio di amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il consiglio di amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Presidente dell'associazione

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto all'interno del consiglio. La durata della sua carica coincide con quella del consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'associazione in qualunque grado, avendo comunque l'obbligo di informarne preventivamente il consiglio, fatti salvi i casi di urgenza.

Il presidente del consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione;
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- può formulare proposte di deliberazioni al consiglio di amministrazione;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti



un vice presidente esclusivamente con funzione vicaria del presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di temporanea indisponibilità ad agire personalmente il presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 10

Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si

applicano le disposizioni dell'art.2399 del Codice Civile.

I componenti l'organo di controllo durano in carica quattro esercizi, cioè fino alla data in cui si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio di durata dell'incarico, e sono rieleggibili.

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio di amministrazione; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra quadriennale.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione può essere incrementato in conseguenza di contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente

Altri

utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, nel proseguimento dello scopo come sopra individuato.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi di associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a' sensi di legge, il consiglio di amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio che potrà essere redatto nella forma del rendiconto di cassa fino a quando i ricavi dell'associazione, le rendite, i proventi e le entrate, comunque denominate, siano inferiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila).

Articolo 14

Devoluzione

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del consiglio di amministrazione previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art.9 del Decreto Legislativo n.117/2017.

Adh. S. Rn

